

REGIONE PIEMONTE BU31 06/08/2026

TELT Tunnel Euralpin Lyon Turin - Torino

**Nuova Linea Ferroviaria Torino Lione - Ordinanza di pagamento delle indennità concordate
N° 1074.TELT_UE_PROVV.1074.PROD.26 del 21/07/2026**

Documento allegato

**NUOVA LINEA FERROVIARIA TORINO-LIONE – SEZIONE INTERNAZIONALE –
PARTE COMUNE ITALO-FRANCESE – SEZIONE TRANSFRONTALIERA –
PARTE IN TERRITORIO ITALIANO (CUP C11J05000030001)
Lotto Costruttivo 1**

**ORDINANZA N. 1074.TELT_UE_PROVV.1074.PROD.26 DEL 21/07/2026
DI PAGAMENTO DELLE INDENNITÀ CONCORDATE
(articolo 26 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)**

TUNNEL EURALPIN LYON TURIN società per azioni semplificata di diritto francese (TELT SAS), con sede legale in Bâtiment LINKLAB, 455 chemin de la Cassine 73000 Chambéry (France), capitale sociale euro 1.000.000,00, e sede secondaria in Italia in via Nizza, 40 - 10125 Torino (TO), iscritta nel Registro delle Imprese di Torino con il numero di codice fiscale e partita Iva 08332340010, autorità espropriante giusta delega del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con decreto ministeriale n. 35 del 16 febbraio 2016, in persona dell'Ing. Matteo Bertello, nato a Cuneo, il 27 febbraio 1977, Dirigente preposto alle espropriazioni e come tale abilitato a firmare il presente atto in nome e per conto della medesima società in forza di Procura rogito notaio Imperia Spaziante in data 6 dicembre 2024 Repertorio n. 130.590 registrata a Torino 1- 3° Ufficio in data 11 dicembre 2024 al n. 58161 serie 1T

PREMESSO

- che il CIPE ha approvato con prescrizioni, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, con Delibera n. 19 del 20 febbraio 2015, divenuta efficace in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale S.O. n. 181 del 6 agosto 2015, il Progetto Definitivo di prima fase della tratta italiana - sezione transfrontaliera con contestuale dichiarazione di pubblica utilità, ai sensi degli artt. 166 e 167 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento mediante pubblicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 166, comma 2, del D.lgs. 163/2006, sui quotidiani La Repubblica nazionale e La Stampa locale in data 11 e 15 aprile 2013 e successivamente in data 17 dicembre 2013 per il Nuovo Autoporto di San Didero;
- che con Decreto Ministeriale n. 35 del 16 febbraio 2016 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha delegato la società TELT SAS, ai sensi dell'articolo 6 comma 8 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., beneficiaria e promotrice dell'espropriazione, ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo, così come disciplinati dal citato D.P.R., compreso ogni provvedimento conclusivo del procedimento, equiparando la società TELT SAS alla "Autorità Espropriante" di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) e all'articolo 6 del già citato D.P.R.;
- che, in ottemperanza alla prescrizione n. 235 della Delibera CIPE n. 19/2015, TELT SAS ha provveduto a redigere il relativo progetto di Variante della cantierizzazione il cui avvio del procedimento è stato pubblicato sui quotidiani La Repubblica e La Stampa ed. locale in data 10 luglio 2017;
- che il CIPE ha autorizzato, con Delibera n. 67 del 7 agosto 2017, divenuta efficace in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2018, la realizzazione dell'opera per lotti costruttivi con l'avvio del 1° lotto costruttivo (che comprende tutte le attività relative alle

procedure ablativo dei lotti costruttivi di opere civili inclusi delle necessarie interferenze) e del 2° lotto costruttivo;

- che il CIPE ha approvato, con Delibere n. 30/2018 e n. 39/2018, divenute efficaci in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale S.O. n. 185 del 10 agosto 2018, il predetto Progetto di Variante della cantierizzazione con contestuale dichiarazione di pubblica utilità;
- che il CIPESS ha approvato, con Delibera n. 3/2022, divenuta efficace in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2022, la rimodulazione dei lotti costruttivi n. 3, n. 4, n. 5 e ha autorizzato con medesima delibera il lotto costruttivo n. 4 ai sensi della legge n. 191 del 23 dicembre 2009;
- che, con determina n. 1004.TELT_UE_PROVV.1004.TEC.22 del 9 maggio 2022, è stata prorogata per anni due la durata della pubblica utilità dichiarata con il progetto definitivo approvato dal CIPE con Delibera n. 19/2015;
- che il CIPESS ha autorizzato, con Delibera n. 7 del 29 marzo 2023, divenuta efficace in seguito alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 27 maggio 2023, l'avvio della realizzazione del lotto costruttivo n. 3 "Tunnel di base (completamento)" ai sensi dell'articolo 2, commi 232 e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- che con Ordinanza di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio n. 1098.TELT_UE_PROVV.1098.PROD.24 del 01/07/2024 è stata disposta a favore della società TELT SAS, ai sensi dell'articolo 49 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio di una parte degli immobili di proprietà della società ing. Vito Rotunno s.r.l. interessati dal progetto e, più precisamente, per alcuni terreni siti nel territorio del Comune di Condove (TO), necessari a realizzare gli interventi in oggetto;
- che, con la medesima Ordinanza di occupazione temporanea, è stata determinata in via provvisoria l'indennità da corrispondere alla ditta ing. Vito Rotunno s.r.l. con sede in TORINO C.F. 00467480018 per l'occupazione temporanea dell'intero compendio di cava, per le sue pertinenze e per altri terreni liberi, il tutto ubicato nei comuni di Caprie, Condove e Chiusa San Michele;
- che le attività relative al cantiere di Condove rientrano nel primo lotto costruttivo;
- che le aree interessate dal presente provvedimento sono comprese nel Progetto definitivo approvato dal CIPE con Delibera n. 19 del 20 febbraio 2015;
- che il provvedimento con il quale è stata disposta l'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio è stato notificato ai sensi e nei modi previsti dall'articolo 49 comma 2 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
- che l'esecuzione del citato provvedimento, ai fini dell'immissione nel possesso, ha avuto luogo in data 13/11/2024, con contestuale redazione dello stato di consistenza;
- che, a seguito della ricezione del suddetto provvedimento, la società ing. Vito Rotunno s.r.l. ha inviato a questa Autorità Espropriante delegata per mezzo PEC una relazione a firma dei suoi tecnici prof. ing. Maurizio Crispino e prof. ing. Andrea Bassi, contenente le osservazioni alle indennità notificate e la conseguente richiesta di rideterminazione.
- che, a seguito di ulteriori approfondimenti tecnici e giuridici, questa Autorità Espropriante delegata, con provvedimento N° 1015.TELT_UE_PROVV.1015.PROD.26 DEL 27/03/2026 ha inteso rideterminare l'indennità da offrire per l'intera proprietà della società ing. Vito Rotunno s.r.l. interessata dal progetto ubicata nei comuni di Caprie, Condove e Chiusa San Michele nelle seguenti somme:
 1. quanto ad € 84.998,39 per l'indennità di occupazione temporanea per ogni anno di occupazione per la parte di aree dotate di capacità di estrazione degli inerti. Qualora

l'occupazione si dovesse interrompere prima del dodicesimo anno, l'importo dell'ultima annualità sarà determinato sulla base della differenza tra il valore della cava pari a € 1.019.980,65 e la somma di tutte le annualità già liquidate. Qualora l'occupazione si dovesse protrarre oltre il dodicesimo anno, le annualità dal tredicesimo anno compreso e fino alla fine dell'occupazione saranno liquidate sulla base del valore agricolo pari a € 7.824,25;

2. quanto ad € 5.207,00 per l'indennità di occupazione temporanea per ogni anno di occupazione per la parte di aree non dotate di capacità di estrazione degli inerti o, più in generale, per tutte le aree agricole;
3. quanto ad € 17.952,00 per ogni anno di occupazione per i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti a causa delle immissioni di polveri;
4. quanto ad € 46.320,00 in unica soluzione per i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti per l'immissione di rumore;
5. quanto ad € 6.528,00 per ogni anno di occupazione per i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti a causa delle immissioni di vibrazioni;
6. quanto ad € 150.000,00 per il risarcimento del valore del frantoio che dovrà essere demolito;
7. quanto ad € 1.447.080,00 per il risarcimento del valore del ponte sul fiume Dora Riparia da liquidare solo in caso di demolizione;
8. quanto ad € 602.517,86 per il risarcimento del rilevato del Raccordo ferroviario da liquidare solo in caso di demolizione del ponte sul fiume Dora Riparia.

DATO ATTO

- che da parte della proprietà società ing. Vito Rotunno s.r.l è pervenuta accettazione dell'indennità nelle somme rideterminate con contestuale dichiarazione di assenza di diritti di terzi ed è stata altresì consegnata, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 20 comma 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., la documentazione comprovante la piena e libera proprietà dei beni;
- che, a seguito dell'accettazione delle indennità di occupazione temporanea non preordinate all'esproprio, queste vengono quantificate negli importi appresso indicati, comprensivi di tutti gli istituti di legge applicabili, per anni 5 (cinque) e 2 (due) mesi riguardo al periodo di occupazione temporanea, limitatamente ai beni ubicati in comune di Condove e nel seguito descritti:

Comune di Condove

Ordinanza n. **1098.TELT_UE_PROVV.1098.PROD.24** del 01/07/2024 ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001.

ING. VITO ROTUNNO S.R.L., NP 1, Fg. 13 Mp. 44, indennità 5.026,80 €

CONSIDERATO

- che ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. le somme di cui è disposta la liquidazione non sono soggette alla ritenuta d'acconto del 20% a titolo di imposta trattandosi di indennità spettante ad una persona giuridica ma devono essere assoggettate ad IVA nella misura del 22% come dichiarato dalla proprietà nell'accettazione dell'indennità offerta;
- che ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 si rende pertanto necessario procedere ad ordinare il pagamento delle somme accettate negli importi indicati in precedenza.

VISTO

- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni ed integrazioni.

ORDINA

- di effettuare il pagamento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 20 comma 8 e dell'articolo 26 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. degli importi in appresso indicati, costituenti le indennità di occupazione temporanea non preordinata all'esproprio per anni 5 (cinque) e 2 (due) mesi, a favore dei proprietari concordatari:

Comune di Condove

Ordinanza n. **1098.TELT_UE_PROVV.1098.PROD.24** del 01/07/2024 ai sensi dell'art. 49 del D.P.R. 327/2001.

ING. VITO ROTUNNO S.R.L., NP 1, Fg. 13 Mp. 44, indennità 5.026,80 € oltre IVA nella misura di 1.105,90 € per complessivi 6.132,70 €

- di provvedere, ai sensi dell'articolo 26 comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., alla pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte;
- di provvedere, ad avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 comma 8 del D.P.R. 327/01, al pagamento delle indennità accettate.

Torino, li 21/07/2026

Il Dirigente preposto
Ing. Matteo Bertello